

Ambiente / Pile e accumulatori

Apirae gestirà anche questo tipo di rifiuti

Il 20 novembre 2008 è stato approvato il D.Lgs. n. 188, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente **pile, accumulatori e relativi rifiuti** che abroga la direttiva 91/157/CEE". Il decreto avvia la realizzazione di un sistema di gestione delle pile e degli accumulatori analogamente a quanto già fatto per gli imballaggi, i veicoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), basato sul principio della responsabilità del produttore. Per produttore si intende "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata".

In tale definizione sono compresi:

- i produttori sul territorio nazionale di pile e accumulatori;
- gli importatori di pile e accumulatori;
- gli importatori di apparecchi o veicoli che contengono pile o accumulatori.

Una definizione così ampia del "produttore" ha come conseguenza certa, soprattutto in relazione all'attività di pura e semplice importazione da un paese diverso dall'Italia, che i soggetti coinvolti dalla recente normativa siano davvero tanti spesso anche di struttura aziendale decisamente semplice. L'importazione invece di apparecchi elettrici ed elettronici con pile e/o accumulatori al loro interno introduce per i produttori di AEE un nuovo adempimento di legge.

Altra importante definizione è quella che distingue le pile o accumulatori portatili da quelle/i industriali oltre chiaramente a quelli (quelle) per i veicoli. In ragione della diversa natura il legislatore ha previsto adempimenti a carico dei produttori e circuiti di raccolta nettamente differenti.

Come si è verificato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il decreto nazionale attuativo della normativa comunitaria prevede numerosi adempimenti a carico del/i soggetto/i definibile/i come produttore/i di pile ed accumulatori.

Obblighi per i produttori di pile ed accumulatori

Premesso che dal 18 dicembre 2008 è vietata l'immissione nel mercato di pile ed accumulatori che non soddisfino i nuovi requisiti dettati dalla legge, qui di seguito si riportano sinteticamente i principali obblighi dei produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome e la relativa tempistica di attuazione.

- dal 18 dicembre 2008 vige il divieto di immissione nel mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante, anche incorporati in apparecchi, contenenti lo 0.0005% in peso di mercurio, lo 0.002% in peso di cadmio. In caso di immissione nel mercato di beni non conformi le autorità competenti provvedono al ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi nel mercato;
- dal 18 dicembre 2008 gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in maniera tale da garantire la facile rimozione di questi ultimi. A tal fine vige l'obbligo dal 18 giugno 2009, per il produttore che immette in commercio pile ed accumulatori incorporati in apparecchiature elettriche ed elettroniche, di riportare all'atto della vendita opportune informazioni per la rimozione senza pericoli e per informare l'utilizzatore finale sul tipo di pile e accumulatori incorporati. Come descritto in un articolo della norma esistono specifici obblighi per i produttori riguardanti campagne informative da effettuare verso gli utilizzatori finali su una serie di novità e specifiche in merito alla corretta gestione dei rifiuti. Dal canto loro i distributori dovranno incentivare la raccolta dei rifiuti presso i punti vendita grazie a messaggi e comunicazioni alla clientela;
- dal 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori saranno immessi in commercio solo se contrassegnati in modo visibile ed indelebile con il simbolo del cassonetto barrato. Per quelle portatili, nonché per quelle montate sui veicoli, dovrà essere in aggiunta riportata l'indicazione della loro capacità;
- sono previste misure dirette ad incentivare l'impiego di modalità di progettazione e fabbricazione di pile ed accumulatori che consentano una maggiore efficienza ambientale (ad esempio tramite la stipula di accordi di programma);
- dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori portatili, o terzi che agiscono in loro conto, sono tenuti a:
 - organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva (Consorzi), sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;

- provvedere al ritiro e alla gestione di detti rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani potendo stipulare apposita convenzione con le suddette strutture pubbliche.

Il tutto dovrà avvenire consentendo quindi agli utilizzatori finali di pile e accumulatori portatili di smaltire i relativi rifiuti gratuitamente senza l'obbligo di acquisirne di nuovi;

- dal 18 dicembre 2008, per le operazioni di raccolta separata e ritiro, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti a:
 - organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva (Consorzi) o tramite sistemi già esistenti (es. COBAT), sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
 - ritirare gratuitamente presso gli utilizzatori finali questa tipologia di rifiuti (industriali e per veicoli), indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine, così come di quelli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
 - assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli su tutto il territorio nazionale.

Anche per questa tipologia di rifiuti, come per i portatili, il tutto deve avvenire senza oneri per il produttore del rifiuto o l'utilizzatore finale, compreso il caso di utilizzatori di batterie per veicoli ad uso privato. Ad eccezione delle pile ed accumulatori per i veicoli ritirati nell'attività di autodemolizione, o comunque in attività oggetto della normativa del fine vita veicoli, i produttori dei sopracitati rifiuti devono obbligatoriamente conferire gli stessi ai produttori o soggetti da loro individuati per il loro corretto smaltimento;

- entro il 18 giugno 2009 i produttori di pile ed accumulatori devono iscriversi, individualmente o su base collettiva, al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni: è bene segnalare che ad oggi non è ancora stato istituito. Le modalità operative di tale Registro "abilitativo" sono del tutto simili a quelle che ad oggi caratterizzano quello dei Produttori di AEE. L'iscrizione, che si dovrà effettuare secondo le modalità definite nell'Allegato III del D.Lgs. 188/2008, è telematica, quindi con utilizzo di SMART CARD intestata al Legale Rappresentante e/o Titolare dell'azienda per il riconoscimento della firma digitale e dovrà essere presentata alla CCIAA di competenza. Si sottolinea che l'iscrizione deve essere effettuata sia singolarmente che attraverso il sistema collettivo scelto. I dati da comunicare vanno dalle rispettive quote di mercato (immesso nell'anno solare distinto per n° pezzi e peso) alle caratteristiche chimiche della pila o accumulatore (tipologia), all'eventuale Sistema Collettivo di appartenenza, che a sua volta farà la sua iscrizione.

L'iscrizione dei produttori al Registro è condizione necessaria per l'immissione dei beni sul mercato. Contestualmente alla prima iscrizione, ed annualmente ogni 31 marzo, i produttori devono comunicare alle Camere di Commercio di rispettiva appartenenza i dati relativi a pile ed accumulatori immessi nel mercato nell'anno solare precedente. Il numero di registrazione rilasciato deve, inoltre, essere apposto su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali (entro 30 giorni dal rilascio dello stesso) così come già previsto per i produttori di AEE;

- entro 26 settembre 2009 entrerà in vigore l'obbligo di contrassegnare i beni da immettere nel mercato con un'etichetta le cui caratteristiche sono specificate all'art. 23 del decreto in oggetto;
- entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, sistemi per attivare e garantire il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, in conformità con i requisiti tecnico/gestionali prescritti dall'Allegato II del citato decreto entro il 26 settembre 2009. E' altresì fissato per il 26 settembre 2011 il termine ultimo per disporre operazioni di riciclaggio conformi a quanto disposto all'allegato II, parte B del D.Lgs. 188/2008; Tali requisiti saranno oggetto di specifiche ispezioni da parte della Provincia che è tenuta a comunicare gli esiti all'apposito Comitato di vigilanza e controllo.

Tale organismo tecnico/politico ricopre un ruolo fondamentale per la completa applicazione della norma, tra l'altro per la definizione futura dei meccanismi e dei criteri di determinazione e ripartizione del finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio da parte dei produttori o loro rappresentanti.

Nel caso di rimozione delle pile o accumulatori da veicoli o da RAEE presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti, questi verranno presso gli stessi centri presi in carico da parte dei produttori o dai terzi che agiscono in loro nome.

Come nella normativa di settore per la gestione dei RAEE, anche in questo caso è stata prevista la creazione di un Centro di Coordinamento per garantire omogenee ed uniformi condizioni operative da parte dei differenti Sistemi Collettivi operanti sul territorio nazionale.

Relativamente all'aspetto finanziamento dei relativi rifiuti non vi sarà distinzione tra i nuovi potenziali rifiuti da quelli "storici" ed eventualmente "orfani" dei relativi produttori. Per la tipologia portatile, il costo sostenuto per il trattamento dei rifiuti non potrà essere indicato separatamente agli utilizzatori finali all'atto della vendita del nuovo.

In tale contesto normativo il COBAT continua a svolgere la propria attività, non più come Consorzio Unico per le batterie al piombo. A seguito di adeguamento del proprio Statuto, si è armonizzato alla nuova norma in oggetto ampliando conseguentemente la propria attività di gestione rifiuti anche ai rifiuti da pile e accumulatori.

Specifiche sanzioni sono state previste per le violazioni di pressoché tutti gli obblighi precedentemente descritti.

Così come avvenne nel 2005, anche oggi in un quadro normativo ancora piuttosto confuso per la mancanza di alcuni fondamentali decreti attuativi si intravede comunque una "liberalizzazione" di un mercato che a livello nazionale era pressoché monopolistica per le batterie al piombo a favore del Cobat. I nuovi potenziali "produttori", come definiti dalla norma, si troveranno a brevissimo a doversi iscrivere al Registro Nazionale Produttori Pile ed Accumulatori e soprattutto a scegliere se operare individualmente o tramite Sistemi Collettivi.

Certi che le PMI si vedranno costrette a fare fronte comune al problema, il Consorzio APIRAEE, a cui aderiscono circa 370 produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, si è già attivato per essere, sin da subito, uno dei Sistemi Collettivi a disposizione delle imprese per ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto. In particolare il Consorzio, così come avvenne in fase di iscrizione al Registro Produttori AEE, si propone come punto di riferimento e consulenza per i "nuovi" produttori di pile ed accumulatori che si approcceranno all'iscrizione in CCIAA.

Lo scorso 25 febbraio, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio APIRAEE ha infatti ufficialmente presentato domanda di adesione al neonato Centro di Coordinamento Pile ed Accumulatori, dopo aver necessariamente ampliato il proprio oggetto sociale. APIRAEE è infatti il Consorzio nato nel settembre 2007 da un'iniziativa congiunta tra mondo associativo e PMI, volontario e senza fini di lucro, con la finalità di assistere le PMI produttrici di AEE nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa sulla gestione dei RAEE. Allo stesso modo oggi, forte dell'esperienza maturata nel campo dell'intermediazione dei rifiuti per nome e conto dei propri consorziati, consolida il suo impegno per sostenere tutte le imprese coinvolte dalla nuova norma in materia di pile ed accumulatori.

APIRAEE prosegue ed accresce, dunque, il suo impegno, mettendosi a disposizione delle aziende che, accordando la loro fiducia, sono e saranno lo stimolo a proseguire sulla strada della ricerca di un continuo miglioramento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del Servizio Tecnico o direttamente a quella di APIRAEE ai seguenti numeri tel. 011 4513.262/192.